

Tribunale ordinario di Roma sezione lavoro IV



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

ORDINANZA

(artt.669 bis e segg., 700 c.p.c.)

causa civile iscritta al n.34050 R.G.A.C. L 2008

proposta da: Luisa Fagioli (avv.ti Crupi, Dell'Alpi e Faranda)

nei confronti di: Ikea Retail S.r.l.

(avv.ti Maggi, Parlatore, Russo e Tozzoli)

Il giudice del lavoro designato per il procedimento cautelare in epigrafe, letti gli atti ed i documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2008, ritenute le note depositate dalle parti nel termine assegnato, osserva quanto segue:

Il ricorso per cautela innominata è fondato.

Risulta documentalmente che Luisa Fagioli è stata destinata a mansioni di addetta allo show room in considerazione dell'essere stata dichiarata - in sede di visita medica - idonea alle mansioni di addetta alla vendita con limitazione, ovvero con attribuzione dei compiti comportanti il mantenimento a lungo della stazione eretta ovvero il sollevamento di pesi (allegato 14 alla produzione documentale di parte ricorrente).

A fronte della detta idoneità parziale, ed al fine di evitare un demansionamento, precluso dal disposto dell'art.2103 c.c. - la cui violazione darebbe luogo a risarcimento del danno, anche in forma specifica - Ikea Retail S.r.l. ha proposto alla Fagioli

Tribunale ordinario di Roma sezione lavoro IV

su mod.
ori

mansioni equivalenti, consistenti in quelle inerenti la figura di addetta allo show room, per le quali non vi è alcuna limitazione funzionale in dipendenza delle condizioni di salute della ricorrente, posto che esse, come risulta dalle dichiarazioni dell'informatore A. Farina, possono essere svolte anche da seduta e non comportano il sollevamento di pesi, e con modificazione dell'orario a tempo parziale da verticale (su due giorni la settimana dalle 12 alle 21, sabato e domenica) a orizzontale (su quattro giorni la settimana, con fasce 9 - 13 o 18 - 22).

Ciò posto, e pur nell'indubbio apprezzamento della proposta datoriale di modifica dell'orario di lavoro, al fine di evitare demansionamento o licenziamento, risulta tuttavia indimostrato, ad opinione di questo giudice - ed il relativo onere incombeva su parte convenuta, trattandosi, sostanzialmente di materia governata dal disposto dell'art.2103 che prevede che sia il datore di lavoro a dovere dimostrare la necessità del trasferimento o dell'adibizione a mansioni diverse - che Luisa Fagioli non possa essere destinata a mansioni differenti da quelle di addetta al servizio clienti e che non implicino il sollevamento di pesi ovvero dovere rimanere in piedi per lungo tempo; risulta, inoltre, indimostrato, essendosi parte convenuta trincerata dietro un'impossibilità di diversa articolazione dell'orario per gli addetti allo show room senza null'altro provare o chiedere di provare sul punto, che l'orario di lavoro della Fagioli, qualora sia destinata a dette ultime mansioni, non possa essere articolato

LE ORTE

Tribunale ordinario di Roma sezione lavoro IV

su modulo verticale e su due giorni la settimana e non su modulo orizzontale e su quattro giorni la settimana.

Deve tenersi presente, inoltre, che dalle sommarie informazioni di Marianna Colanicchia è risultato acquisito un incremento notevolissimo dell'afflusso di clientela nelle fine settimana, circostanza questa, peraltro, rientrante nell'ambito del notorio di cui all'art.115, co. 2, c.p.c., il che rende verosimile che anche per le mansioni di addetta allo show room possa essere prevista un'articolazione orario a tempo parziale concentrata nei due detti giorni (sabato e domenica).

Deve, inoltre, ritenersi sussistente pregiudizio imminente ed irreparabile, posto che la protrazione della sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione priva la ricorrente della principale fonte di sostentamento, atteso che l'assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili versatole dal coniuge (oramai separato) non appare sufficiente a garantire le esigenze di vita sue e della figlia minorenni ed, inoltre, il mutamento dell'orario di lavoro nel senso prospettato dalla convenuta è foriero di pregiudicare il rapporto educativo tra la Fagioli e la figlia minorenni, a lei affidata in sede di separazione.

Il ricorso cautelare deve, quindi, alla stregua del combinato disposto degli artt.2103 e 2087 c.c. essere accolto, con ordine alla Ikea retail S.r.l. di destinare Luisa Fagioli a mansioni di addetta alla vendita o comunque equivalenti a queste e con orario articolato su due giorni la settimana, sabato e domenica, dalle ore 12 alle ore 21.

Tribunale ordinario di Roma sezione lavoro IV

Le spese del presente procedimento cautelare - che questo giudice deve liquidare posto che il provvedimento può acquisire carattere di definitività, anche senza avere attitudine al giudicato giusta la disciplina applicabile dal 1 marzo 2006 - seguono la soccombenza e, distratte in favore dei difensori della ricorrente, che hanno reso la dichiarazione di cui all'art.93, co. 1, c.p.c., sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt.668 bis e segg., 700 c.p.c. accoglie il ricorso per cautela innominata depositato in questa cancelleria in data 3.11.2008 e per l'effetto ordina alla Ikea retail S.r.l. di destinare Fagioli Luisa a mansioni di addetta alla vendita o comunque equivalenti a queste e con orario articolato su due giorni la settimana, sabato e domenica, dalle ore 12 alle ore 21; condanna Ikea retail S.r.l. a rifondere ai difensori della ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.385,00, di cui euro 580,00 per onorario ed euro 651,00 per diritti rimborso forfetario incluso, oltre CA ed IVA come per legge; manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza.

Roma li 19 dicembre 2008.

Il giudice

Cristiano Valle
Cristiano Valle

De. 22/03

Pag. - 4 -

Deposito in Cancelleria
Roma, il 22 DIC. 2008
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Carmelina Silvestro